



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA**
(Approvato con deliberazione CdA n.83/2017 dd.15/06/2017)

Art. 1 – Premessa

Nell'ambito dei compiti istituzionali specificatamente affidati a OGS è esplicitamente inserito anche quello di concorrere alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di propria competenza e con la finalità di formazione intrinseca e connaturata a tutti gli Enti di Ricerca.

Con il presente regolamento si disciplina all'interno di OGS il conferimento, mediante procedure selettive, di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30/12/2010 n. 240 avente ad oggetto *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario italiano”* (pubblicata sulla G.U. del 14/01/2011).

Art. 2 – Finalità degli assegni di ricerca

Gli assegni di ricerca hanno lo scopo di dare la possibilità a studiosi e ricercatori qualificati di collaborare ad attività di ricerca svolte dall'Ente.

I soggetti titolari degli assegni partecipano a programmi di ricerca dell'OGS con assunzione di specifica responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con il personale dell'Ente.

L'attività di ricerca cui correlare il conferimento degli assegni deve:

- a) avere carattere continuativo, cioè non meramente occasionale e durata temporalmente definita e non meramente occasionale;
- b) avere stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;

Non può formare oggetto degli assegni di cui al precedente comma l'affidamento di prestazioni di natura amministrativa.

Art. 3 – Criteri generali

Gli assegni sono conferiti in seguito a pubbliche selezioni per titoli e colloquio.

La selezione degli assegnisti ed il conferimento degli assegni rispondono a criteri di pubblicità, trasparenza ed efficienza.

Le procedure di selezione assicurano la valutazione comparativa dei candidati.

OGS si avvale di tecnologie informatiche per assicurare la celerità della diffusione delle informazioni, la pubblicità dei risultati conseguiti e la gestione di singole fasi della procedura selettiva.

Si prescinde dalle procedure selettive previste dal presente regolamento (art. 7 e 8), qualora l'assegno sia conferito a:



- a) Studiosi che siano risultati vincitori di procedura di valutazione selettiva bandite nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con Decreto del MIUR e finanziati dall'Unione Europea o dal ministero stesso;
- b) Studiosi che siano risultati vincitori di procedura di valutazione selettiva bandite nell'ambito di specifici programmi di ricerca, da Enti pubblici ed Agenzie di ricerca nazionali, esteri, internazionali e comunitari diversi da quelli previsti dalla precedente lettera a);

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), la proposta di conferimento dell'assegno deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di OGS previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra precisati e della corrispondenza delle procedure selettive ai criteri di valutazione di cui ai successivi art. 7 e 8 del presente Regolamento.

Non possono essere titolari di assegno, e sono pertanto automaticamente esclusi dalle selezioni, i dipendenti di ruolo delle università italiane, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca (e quindi anche di OGS), dell'ENEA e dell'ASI.

Art. 4 – Attivazione degli assegni

La procedura per il conferimento di assegni di ricerca viene avviata con atto del Direttore Generale sulla base delle richieste e delle indicazioni fornite dal Direttore della Sezione di Ricerca interessata.

Se espressamente previsto dal programma di ricerca, le attività connesse all'assegno possono essere svolte anche presso istituti o enti diversi da OGS.

Nella richiesta di avvio della procedura per il conferimento dell'assegno dovrà essere esplicitamente indicato:

- a) il tutore scientifico, responsabile dell'attività di ricerca, al quale l'assegnista verrà affidato. Nel caso di attività di ricerca svolta presso altri Istituti o Enti al tutore OGS potrà esser affiancato un co-tutore;
- b) il programma di ricerca alla cui realizzazione è finalizzata l'attività dell'assegnista (redatti in lingua italiano o inglese) ed il finanziamento a carico del quale andrà imputata la spesa connessa all'attivazione dello stesso assegno;
- c) la durata dell'assegno (specificandone l'eventuale rinnovabilità);
- d) l'importo dell'assegno (costo complessivo per OGS);

Art. 5 – Tipologia e durata degli assegni

Sono previste quattro tipologie di assegno:

- ➔ *professionalizzante*
- ➔ *junior*
- ➔ *senior*
- ➔ *GRANT (conferiti per la collaborazione o l'esecuzione di progetti finanziati di cui al precedente art. 3 punti a) e b)*

I requisiti richiesti per la partecipazione alle selezioni delle diverse tipologie di assegno sono specificati all'art. 7 del presente Regolamento.

Gli assegni possono avere una durata iniziale da uno a tre anni, sono rinnovabili fino un massimo di sei anni complessivi.



Nella durata complessiva degli assegni di ricerca sono inclusi anche i periodi degli assegni svolti presso altri Enti e/o Università ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca (senza borsa), nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato di cui all'art. 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma1, della L.240/2010 non può in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi fatti salvi in periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della L. 240/2010 degli assegni di ricerca e dei contratti di ricercatore a tempo determinato.

Non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere finalizzate ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

Il rinnovo dell'assegno è proposto, previa richiesta del tutore, dal Direttore di Sezione presso il quale l'assegnista svolge la sua attività di ricerca al Direttore Generale di OGS.

La proposta di rinnovo deve essere corredata da una sintetica relazione dell'assegnista sull'attività di ricerca svolta controfirmata dal tutore.

Art. 6 – Importo degli assegni

Ai sensi del D.M. 9/3/2011 n. 102, l'importo annuo degli assegni di ricerca, al netto degli oneri a carico dell'OGS e comprensivo del contributo previdenziale INPS per la parte a carico dell'assegnista, viene determinato come di seguito indicato:

- € 21.000,00 per gli assegni denominati *professionalizzanti*
- € 25.000,00 per gli assegni denominati *junior*
- € 34.000,00 per gli assegni denominati *senior*
- L'importo per gli assegni denominati *GRANT* è definito dal programma di ricerca finanziato o cofinanziato da Enti Nazionali o Internazionali come precisato nell'ultimo paragrafo.

A decorrere dal terzo anno di fruizione, l'importo annuo degli assegni di ricerca, al netto degli oneri a carico dell'OGS e comprensivo del contributo previdenziale INPS per la parte a carico dell'assegnista, potrà, essere rideterminato come di seguito indicato.

L'incremento previsto, potrà essere riconosciuto laddove sussista la necessaria copertura finanziaria e laddove l'attività prestata dall'assegnista nel biennio precedente venga positivamente valutata da una Commissione nominata dal Direttore della Sezione interessata e composta dal medesimo Direttore di Sezione, dal Responsabile del progetto di ricerca e da un esperto della materia.

L'ammontare degli importi rideterminati in presenza delle condizioni di cui al precedente comma è così definito:

- € 23.000,00 per gli assegni denominati *professionalizzanti*
- € 27.000,00 per gli assegni denominati *junior*
- € 36.000,00 per gli assegni denominati *senior*



L'importo dell'assegno può essere derogato per gli "assegni di ricerca GRANT" ove la normativa specifica dei progetti finanziati di cui al precedente art. 3 lettere a) e b) preveda in modo inderogabile la determinazione dell'importo da corrispondere.

L'importo dell'assegno non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca.

Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti dell'OGS inquadrati al III° Livello professionale.

Art. 7 – Bandi di selezione

Gli assegni di ricerca sono conferiti tramite pubbliche selezioni per titoli e colloquio.

La selezione deve mirare all'accertamento dei requisiti scientifico professionali necessari allo svolgimento dello specifico programma di ricerca a cui il titolare dell'assegno dovrà collaborare.

Il colloquio potrà essere sostenuto in lingua italiana o in lingua inglese sulla base delle indicazioni fornite dal tutor in sede di avvio della relativa procedura selettiva.

L'avviso di selezione è pubblicato sul sito internet di OGS, del MIUR e dell'Unione Europea salvo ulteriori particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.

L'avviso contiene le seguenti indicazioni:

- a) Tema della ricerca;
- b) Tipologia, importo e modalità di erogazione dello stesso;
- c) Durata dell'assegno;
- d) Informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere, sui diritti e doveri relativi alle posizioni da ricoprire, e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alle selezioni per gli assegni professionalizzanti i ricercatori che abbiano conseguito la Laurea con l'ordinamento precedente il DM 509/99 (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica/Magistrale presso università italiane o Laurea presso Università straniere e siano altresì in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo. I titoli di studio nonché gli ulteriori requisiti previsti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

Possono partecipare alle selezioni per gli assegni junior i ricercatori che abbiano conseguito la laurea con l'ordinamento precedente il DM 509/99 (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica/Magistrale presso università italiane o Laurea presso Università straniere e siano altresì in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo, che abbiano inoltre svolto attività di ricerca per almeno un biennio o siano iscritti al 3° anno di Dottorato di Ricerca in materie affini al bando.

Possono partecipare alle selezioni per gli assegni senior i ricercatori che abbiano conseguito la laurea con l'ordinamento precedente il DM 509/99 (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica/Magistrale presso università italiane e siano altresì in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo, che abbiano svolto attività di ricerca per almeno un quinquennio o siano in possesso del Dottorato di Ricerca in materie affini al bando ed abbiano svolto attività di ricerca per almeno un biennio.

Possono partecipare anche cittadini stranieri in possesso di Diploma di laurea o Dottorato di Ricerca conseguito all'estero, in questo caso ed ai soli fini dell'ammissione alla selezione per l'assegno di ricerca, l'equipollenza della Laurea e del Dottorato potranno essere riconosciute dalla Commissione giudicatrice.



Emanazione dei bandi, ammissione ed esclusione dei candidati;

I bandi di selezione sono emanati con atto del Direttore Generale di OGS. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dall'avviso e di norma è di 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito internet di OGS.

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.

Il Dirigente per la Gestione delle Risorse Umane di OGS può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva con difetto dei requisiti prescritti.

Art.8 – Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici delle selezioni sono nominate dal Direttore Generale di OGS e sono composte da tre o cinque i membri interni o esterni all'Ente, con profilo di Ricercatore/Tecnologo nonché esperto della materia, di cui uno sarà il tutore scientifico. Le funzioni di segretario sono di norma svolte dal componente più giovane della Commissione stessa.

La Commissione adotta preliminarmente i criteri ed i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia ed all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero; in particolare costituiranno titoli preferenziali, ai fini dell'attribuzione degli assegni, il dottorato o titolo conseguito all'estero.

La Commissione effettua la valutazione dei candidati mediante l'esame dei titoli ed un apposito colloquio. Il colloquio è pubblico.

La Commissione potrà svolgere la propria attività attraverso l'utilizzo di modalità telematiche e potrà effettuare il colloquio con modalità a distanza utilizzando supporti informatici audio/video.

Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata dal ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più giovane di età.

La graduatoria di merito con l'indicazione del vincitore o dei vincitori sarà pubblicata, a cura del Presidente della Commissione, con le stesse forme di pubblicità previste per il bando.

Le graduatorie conservano la loro validità per i 18 mesi successivi alla data della loro approvazione. Qualora il vincitore rinunci espressamente all'assegno o non accetti lo stesso nel termine previsto si procede allo scorrimento della graduatoria.

Gli assegni che si rendano disponibili per rinuncia o risoluzione ai sensi del successivo art. 8 possono essere assegnati ai candidati risultati idonei nell'ordine della graduatoria entro il termine di validità della stessa.

Art. 9 – Conferimento degli assegni

Assegni di tipo professionalizzanti, junior e senior:



Il Dirigente della Direzione per la Gestione delle Risorse Umane, accertata la regolarità formale degli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice approva con proprio atto la graduatoria di merito e nomina il candidato vincitore.

Assegni di tipo GRANT:

Il Dirigente della Direzione per la Gestione delle Risorse Umane, accertata la regolarità formale degli atti trasmessi dalla Direttore della Sezione di riferimento in base alle documentate risultanze delle procedure di selezione espletate nell'ambito dei progetti finanziati di cui al precedente art. 3 lettere a) e b) approva con proprio atto la nomina il candidato vincitore.

Il Direttore Generale dell'OGS, verificata la necessaria disponibilità finanziaria e nell'osservanza delle disposizioni vigenti, conferisce l'assegno di ricerca al candidato vincitore.

Quest'ultimo entro il termine perentorio di 15 giorni, dal ricevimento della comunicazione del conferimento, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 3 e 11 del presente regolamento.

Acquisita la dichiarazione di accettazione da parte del candidato vincitore, si procede alla stipula di un apposito contratto tra il Direttore Generale di OGS e l'assegnista, contratto che definisce i termini e l'attività di ricerca oggetto della collaborazione.

Art. 10 - Aspetti fiscali, previdenziali ed assistenziali

Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1 comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e s.m.i. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata da OGS fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Art. 11 – Incompatibilità, sospensione, rinuncia e decadenza del contratto.

INCOMPATIBILITA'

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero con attività di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, salvo il collocamento in aspettativa per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Ai titolari di assegni di ricerca OGS non potrà corrispondere ulteriori compensi ad alcun titolo.

SOSPENSIONE

L'attività dell'assegno di ricerca è sospesa, in via temporanea, nel caso in cui il titolare debba assentarsi:

- a) per gravidanza e puerperio;
- b) per malattia di durata superiore ad un mese;



c) per altro grave motivo.

Il provvedimento di sospensione, a richiesta dell'interessato, è adottato dal dirigente della Direzione Risorse Umane.

RINUNCIA

L'assegnista che per giustificato motivo non intenda iniziare o proseguire l'attività di ricerca programmata deve presentare al tutor scientifico e alla Direzione per la gestione delle Risorse Umane espressa rinuncia scritta e motivata con un preavviso di almeno 20 giorni dalla data di presunta cessazione dell'attività stessa. Eventuali diversi termini devono essere concordati con il tutor scientifico, al fine di non compromettere l'attività di ricerca programmata.

La rinuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione della rinuncia stessa.

DECADENZA

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca i vincitori che non facciano pervenire all'Istituto, entro il quindicesimo giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione la dichiarazione di accettazione di cui al precedente art. 9.

L'ASSEGNISTA che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegue senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'assegno, con motivato provvedimento del Direttore Generale.

Art. 12 – Svolgimento dell'attività di ricerca

L'attività del titolare dell'assegno è svolta in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal tutor scientifico.

Il tutore scientifico è tenuto a coordinare l'attività del titolare dell'assegno con quella di eventuali altri partecipanti al programma, fornendo altresì tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione.

L'attività del titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente.

Art. 13 – Obblighi dell'assegnista

Il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere l'attività di ricerca cui esso è finalizzato attenendosi al programma predisposto dal tutore scientifico e sotto la sua supervisione. Alla scadenza dell'assegno deve presentare una relazione finale sull'attività svolta e i risultati conseguiti accompagnata dal parere del tutore scientifico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, scientifico e amministrativo di cui l'assegnista entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività devono essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali l'assegno è conferito. Per quanto concerne la tutela della proprietà intellettuale di risultati o prodotti conseguiti nel corso dell'attività dell'assegno di ricerca si rimanda a quanto stabilito dal regolamento di OGS in materia di brevetti e tutela della proprietà intellettuale.

Art. 14 – Pagamento degli assegni e rimborsi spesa

Il pagamento degli assegni è effettuato in rate mensili posticipate.



Ai fruitori degli assegni verranno comunque rimborsate, nella misura e con le modalità previste per i dipendenti di ruolo inquadrati nel profilo di ricercatore, III livello, le spese di viaggio, vitto e alloggio qualora i medesimi siano inviati a svolgere studi e ricerche al di fuori della sede di fruizione dell'assegno.

Agli assegni si applicano in materia fiscale e previdenziale le vigenti disposizioni normative.

I titolari di assegno di ricerca sono dotati di copertura assicurativa contro il rischio di infortuni.

Art. 15 – Valutazione finale dell'attività svolta dai titolari dell'assegno

Al termine dell'attività di collaborazione gli assegnisti devono trasmettere al Direttore Generale dell'OGS una relazione riepilogativa dell'attività scientifica svolta, approvata dal e scientifico e dal Direttore di Sezione.

Art. 16 – Trattamento dati personali

I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'OGS – Direzione per la gestione delle Risorse Umane - Ufficio gestione giuridico-amministrativa del personale ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2013.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale vigente. Il presente regolamento entra in vigore il 01 giugno 2017